

Allegato "B" all'atto di repertorio n. 12.775/1.462

## **STATUTO**

### **CAPO I**

#### **ELEMENTI COSTITUTIVI**

##### **ARTICOLO 1**

###### *COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE*

È costituita una associazione civile ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata

###### **“ASSOCAMUNA”**

###### **Associazione Imprenditoriale,**

fra le Imprese, Associazioni, categorie professionali ed Enti Vari che esercitano o rappresentano un'attività imprenditoriale e operano principalmente nei comuni della Valle Camonica, Valle di Scalve, Val Cavallina, del Comprensorio Sebino-Franciocorta e comunque in Comuni delle province di Brescia Bergamo e Sondrio.

##### **ARTICOLO 2**

###### *SEDE*

L'Associazione ha sede in Darfo Boario Terme (Bs).

Essa potrà costituire, con deliberazione del Consiglio, sezioni o uffici di recapito anche in altre località.

##### **ARTICOLO 3**

###### *DURATA*

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'anno sociale si identifica con l'esercizio amministrativo, che inizia al giorno 1 (uno) gennaio e termina al 31

(trentuno) dicembre di ciascun anno.

#### **ARTICOLO 4**

##### *SCOPI*

L'Associazione, apartitica e senza fini di lucro, si propone:

a) di stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori della zona, nel contesto di una libera società in sviluppo, tutto ciò anche attraverso un'attiva partecipazione degli associati alla vita dell'organizzazione;

b) di promuovere la collaborazione degli imprenditori con le Istituzioni e le organizzazioni politiche e sociali del Paese, al fine di perseguire - tenendo presente la autonomia dei singoli componenti - un sempre più alto ed armonico progresso della società e dei suoi membri individuali, e con lo scopo, anche, di elaborare programmi aventi per oggetto lo sviluppo della economia, manifestando di fronte alle pubbliche Autorità ed alla pubblica opinione il pensiero e la posizione dell'Assocamuna nei riguardi dei problemi che direttamente o indirettamente interessano il mondo imprenditoriale;

c) di perseguire la solidarietà morale e materiale degli associati, nei confronti dei quali potranno essere promosse o affiancate iniziative, anche assumendone oneri e garanzie, atte a migliorarne la struttura operativa e la condizione economica;

d) di favorire il coordinamento, la collaborazione e la ricerca di sinergie con altre Associazioni territoriali e di categoria, nonché con altre organizzazioni rappresentative dell'imprenditoria;

e) di tutelare le imprese associate sul piano economico, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e in campo sindacale, stipulando contratti di lavoro collettivi e aziendali con le Organizzazioni dei lavoratori e prestando la relativa assistenza alle

imprese associate;

f) di tenere con le organizzazioni dei lavoratori rapporti intesi a creare un efficace spirito di collaborazione tra datori di lavoro e prestatori d'opera, a prevenire il sorgere di controversie nel campo del lavoro ed a favorirne la risoluzione;

g) di designare e nominare propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organi, Società, Commissioni in cui sia consentita o richiesta la rappresentanza dell'Assocamuna;

h) di fornire agli associati consulenza ed assistenza in tema di interpretazione ed applicazione dei contratti di lavoro, nonché della legislazione e regolamentazione comunque riguardante, direttamente o indirettamente, l'industria, i servizi e le altre attività economiche;

i) di promuovere l'informazione, la documentazione e la cultura come strumento di progresso sociale, politico, tecnico, professionale, sindacale, economico ed all'uopo, farsi organo di raccolta e di elaborazione di elementi, notizie e dati sulle attività economiche ed industriali di precipuo interesse dell'area Camuna; di promuovere, altresì, i contatti, gli scambi ed i dibattiti delle idee e di favorire l'assunzione ed il potenziamento di iniziative atte a migliorare il livello di formazione professionale di tutte le componenti umane dell'impresa;

l) di risolvere le eventuali controversie che potessero sorgere fra imprenditori, soci e non soci, a norma dello Statuto;

m) di adempiere a tutti gli altri compiti che di volta in volta siano deliberati dall'assemblea generale degli associati o che siano rispondenti al conseguimento dei fini associativi di tutela e di difesa dell'interesse degli associati.

L'associazione potrà, per il conseguimento degli scopi associativi, costituire, assumere e/o cedere cointeressenze e partecipazioni di società, enti ed associazioni;

sempre nell'ambito del conseguimento dello scopo associativo potrà acquistare e/o vendere beni immobili, stipulare contratti di leasing in qualità di utilizzatore, prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi, enti, persone fisiche, giuridiche e banche. Potrà inoltre organizzare e/o partecipare a Fiere, Mercati e simili sia in Italia che all'Estero, atti a promuovere i prodotti ed i servizi degli associati, il tutto nei limiti del perseguimento dello scopo associativo e nell'ambito delle vigenti leggi.

## **ARTICOLO 5**

### *ADESIONI*

Possono aderire all'Assocamuna Imprese, Enti, Associazioni e Categorie professionali. È in facoltà dell'Associazione accettare l'adesione di altre realtà, con modalità specifiche stabilite dalla Giunta.

In seno all'Associazione le imprese sono suddivise in categorie, facendo riferimento ai principali settori economici nazionali e tenendo conto delle realtà territoriali.

La classificazione dell'impresa in una delle categorie rappresentate nell'Associazione sarà fatta dal Consiglio Direttivo in sede di esame delle domande di ammissione e nei modi previsti dall'art. 9 del presente statuto. Contro la decisione del Consiglio è ammesso il ricorso al Comitato dei Saggi entro dieci giorni dalla comunicazione fattale ai sensi dello stesso art. 9.

## **ARTICOLO 6**

### *PATRIMONIO*

L'Assocamuna sopprime alle spese ordinarie e straordinarie mediante il prodotto dei contributi sociali e di qualsiasi altro reddito o donazione che possano spettarle.

## **CAPO II**

### **ASSOCIATI**

## **ARTICOLO 7**

### *RAPPRESENTANZA*

Nei rapporti civili con Assocamuna le imprese associate possono essere rappresentate:

- a) dal titolare;
- b) dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Nessuna azienda può avere più di un rappresentante.

## **ARTICOLO 8**

### *PERIODO DI ASSOCIAZIONE*

L'adesione all'Assocamuna, per tutti i nuovi associati, ha durata minima di due anni, da computarsi dal giorno 1 (uno) gennaio dell'anno successivo alla data della loro iscrizione.

## **ARTICOLO 9**

### *AMMISSIONE*

La domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante e redatta su apposito modulo fornito dall'Assocamuna va indirizzata al Presidente; nel modulo va specificato:

- a) la denominazione sociale e l'inquadramento per categoria o gruppo merceologico dell'azienda;
- b) il nome e le generalità della persona che rappresenterà l'azienda in seno all'Assocamuna;
- c) il ramo o genere prevalente di attività esercitata dal richiedente.

Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei rappresentanti delle categorie che fanno parte della Giunta.

Il Presidente comunica al nuovo associato l'avvenuta accettazione, a mezzo lettera, della sua iscrizione.

Nella lettera stessa sarà specificata la categoria nella quale il Consiglio Direttivo ha classificato il nuovo associato.

Nel caso di non accettazione il Presidente comunica la decisione al richiedente. Quest'ultimo può proporre appello alla Giunta entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione.

L'ammissione obbliga gli associati a rispettare le norme dello Statuto e le deliberazioni prese dagli Organi Sociali in relazione agli scopi statutari.

## **ARTICOLO 10**

### *QUOTE ASSOCIATIVE*

Le quote associative vengono fissate annualmente dal Consiglio tenuto conto di uno o più dei seguenti parametri: categoria di appartenenza, salari e stipendi erogati, volume d'affari.

Alla riscossione dei contributi dovuti dai soci ad Assocamuna, provvede la tesoreria dell'associazione.

Salvo quanto previsto al successivo articolo 11, nei confronti dell'Associato moroso, Assocamuna, dopo aver fatto gli opportuni solleciti, potrà agire in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione.

Assocamuna, in caso di morosità che si prolunghi per sei mesi, ha facoltà di sospendere ogni forma di assistenza.

## **ARTICOLO 11**

### *CESSAZIONE*

L'Associato che intende cessare di far parte di Assocamuna deve inviare al

Presidente, una dichiarazione comprovata da ricezione certa. Quest'ultima ha valenza per l'anno seguente, qualora pervenuta entro il 31 (trentuno) ottobre dell'anno in corso, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Gli associati dimissionari non possono intervenire alle adunanze ordinarie e straordinarie e decadono il giorno stesso della comunicazione della dichiarazione da ogni carica eventualmente ricoperta nell'Assocamuna.

## **ARTICOLO 12**

### *ESCLUSIONE*

Possono essere esclusi da Assocamuna gli associati che, scaduti i termini di sei mesi, non avranno soddisfatto al pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio e coloro che contravverranno in modo grave allo Statuto, alle deliberazioni dell'Assemblea, agli accordi sottoscritti da Assocamuna, o che in qualsiasi modo recheranno pregiudizio ad Assocamuna stessa.

L'esclusione sarà pronunciata, su proposta del Consiglio Direttivo (dopo un richiamo scritto allo stesso associato), dalla Giunta.

Contro la decisione di esclusione è ammesso ricorso al Comitato dei Saggi da proporsi entro un termine massimo di trenta giorni.

Con deliberazione del Comitato dei Saggi sarà avallata o revocata la decisione di esclusione adottata dalla Giunta.

In tale caso la persona che rappresenta l'associato escluso, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto, decadrà immediatamente da ogni carica sociale eventualmente ricoperta.

In caso di fallimento l'esclusione dall'Assocamuna avverrà automaticamente.

Rimarranno comunque salvi i diritti di Assocamuna per ripetere le eventuali quote

associative arretrate nei confronti degli organi preposti per legge alle procedure fallimentari o concorsuali, alle quali fosse ammessa una ditta associata.

### **ARTICOLO 13**

#### *CATEGORIE*

In seno all'Assocamuna potranno essere costituiti Gruppi di Categoria o specializzazione merceologica.

È pure ammessa la costituzione del gruppo "Giovani".

### **CAPO III**

#### **ORGANI DI RAPPRESENTANZA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE**

### **ARTICOLO 14**

#### *ORGANI*

Sono organi dell'Assocamuna:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) le Assemblee di categoria;
- 3) la Giunta;
- 4) il Consiglio Direttivo;
- 5) il Presidente;
- 6) il Comitato dei Saggi;
- 7) i revisori dei Conti.

### **ARTICOLO 15**

#### *ASSEMBLEA GENERALE*

L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si terrà almeno una volta all'anno secondo il disposto dell'art.



L'Assemblea straordinaria si terrà ogni qualvolta il Consiglio e/o la Giunta lo crederanno opportuno oppure a seguito di domanda scritta di un quinto degli associati.

In tale domanda dovrà essere specificato il motivo per cui viene richiesta la convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro venti giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea Generale avverrà mediante comunicazione comprovata da ricezione certa (Racc, Fax, E-mail e altro) indicante il luogo e l'ora dell'assemblea ed in modo specifico gli oggetti da trattarsi, firmata dal Presidente o facente funzioni e mandata agli associati almeno quindici giorni prima.

È ammessa la convocazione d'urgenza, da farsi con comunicazione certa almeno sei giorni prima della data della riunione.

## **ARTICOLO 16**

### **VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

Per la validità delle sedute in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti che rappresentino le imprese associate.

Trascorso un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea avrà luogo in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero delle ditte rappresentate.

È ammessa la facoltà di delega scritta che sarà presentata al Presidente prima dell'Assemblea; ciascun rappresentante non potrà avere più di cinque deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e sono vincolanti per tutti gli associati.

Nelle assemblee generali le deliberazioni concernenti le persone saranno prese con

votazione segreta.

Le altre deliberazioni si faranno a voto palese, salvo che il Presidente disponga altrimenti o sia richiesto dal decimo degli Associati presenti.

In deroga alle regole precedenti, potrà procedersi alla votazione per mezzo di lettera, o altro strumento informatico/tecnologico valido ed atto a garantire la segretezza del votante.

Lo scrutinio delle schede verrà fatto dal Comitato dei Saggi o dal Presidente coadiuvato dal segretario e all'occorrenza di due o più soci facenti funzione di scrutatori.

## **ARTICOLO 17**

### *COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE*

L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'Associazione, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Associati.

In particolare compete all'Assemblea generale:

- l'approvazione entro il 30 (trenta) giugno del conto preventivo per l'anno corrente;
- l'approvazione entro il 30 (trenta) giugno del conto consuntivo riguardante l'esercizio precedente;
- la nomina del Presidente;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei revisori dei Conti, se per legge.

## **ARTICOLO 18**

### *ASSEMBLEE DI CATEGORIA*

L'Assemblea di categoria è composta dagli associati appartenenti al rispettivo gruppo merceologico di attività istituito da Assocamuna.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente di categoria, eletto tra i soci rappresentanti la stessa.

L'Assemblea si terrà su richiesta del Presidente di categoria, del Presidente dell'Associazione, della Giunta o del Consiglio Direttivo e ogni qualvolta un terzo delle Ditte ne farà richiesta scritta e motivata.

Per le Assemblee di categoria valgono le stesse norme, in quanto applicabili, sancite nei precedenti articoli 15 e 16.

L'Assemblea nomina a maggioranza assoluta il/i rappresentante/i di categoria, che costituiscono la Giunta dell'Associazione.

## **ARTICOLO 19**

### *GIUNTA*

La Giunta è composta dai membri rappresentanti tutte le categorie istituite nell'Associazione.

I componenti della Giunta devono essere eletti nelle rispettive Assemblee di categoria.

Sulle singole schede di votazione il titolare di più aziende della stessa categoria non può essere riportato che una sola volta.

Ogni categoria quando raggiunga almeno un minimo di tre imprese associate, ha diritto alla nomina di un membro.

Le categorie che comprendono più di dieci imprese associate hanno diritto ad un membro ogni dieci o frazioni di dieci superiori a tre.

I membri di Giunta rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per mancata accettazione o per dimissioni, che saranno obbligatorie per coloro che eventualmente non fossero più rappresentanti dell'Azienda associata ai sensi dell'art. 7, per decessi o per decadenza dalla carica, si verificasse una vacanza

nella rappresentanza di una categoria in seno alla Giunta, il Presidente dell'Assocamuna, o chi ne fa le veci, convocherà, entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza, l'Assemblea di categoria interessata per eleggere il rappresentante o i rappresentanti previsti.

I membri che in tal modo entrano a far parte della Giunta durano in carica sino alla scadenza di tutta la Giunta.

## **ARTICOLO 20**

### *CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA*

La Giunta può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre membri ne facciano richiesta scritta.

In ambedue i casi sopra previsti la convocazione deve essere fatta mediante comunicazione certa diramata con almeno sei giorni di preavviso.

Nei casi di urgenza tale termine può essere derogato e la convocazione può essere fatta come sopra con almeno tre giorni di preavviso.

Decadranno dal mandato quei membri che senza giustificato motivo non intervenissero a tre sedute consecutive della Giunta.

La decadenza verrà pronunciata dal Comitato dei Saggi o in mancanza dal Presidente di Assocamuna.

Le adunanze della Giunta sono valide quando siano presenti la maggioranza dei membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta, il quale deve votare per ultimo.

Sono sempre prese a voti segreti le deliberazioni concernenti le persone.

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario e senza diritto di voto, il Direttore

dell'Assocamuna, a meno che la Giunta decida di deliberare in adunanza segreta o riservata; in tal caso le mansioni di Segretario sono assunte dal Consigliere meno anziano.

Chi partecipa alla seduta della Giunta è tenuto ad osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio; e ciò ai sensi e per ogni effetto delle vigenti leggi civili e penali.

In assenza del Direttore le funzioni di Segretario sono assunte da una persona incaricata dal Presidente.

## **ARTICOLO 21**

### *COMPETENZE DELLA GIUNTA*

Spetta alla Giunta:

- di dare attuazione ai deliberati ed alle direttive dell'Assemblea Generale;
- di approvare la costituzione di gruppi di categoria in seno all'Assocamuna;
- di approvare la stipulazione di accordi collettivi, sindacali ed economici di intesa con le categorie interessate;
- di proporre all'Assemblea generale le candidature per l'elezione e/o il rinnovo del Consiglio;
- di nominare i membri facenti parte del Comitato dei Saggi;
- di esercitare, infine, ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente riservato all'Assemblea Generale o al Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 22**

### *IL PRESIDENTE*

Il Presidente è il legale rappresentante di Assocamuna, cura l'attuazione delle disposizioni del presente Statuto, convoca e presiede le assemblee generali, convoca e presiede le riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo, rappresenta

personalmente Assocamuna avanti qualsiasi Ufficio pubblico e di fronte ai terzi, sta in giudizio per la stessa, sottoscrive gli atti e i bilanci.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni sociali e sovrintende all'Amministrazione ed allo svolgimento delle varie attività sociali.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, designa e nomina i rappresentanti in tutti gli enti, società, organi e commissioni, in cui sia consentita o richiesta la rappresentanza o la partecipazione di Assocamuna e allo stesso compete il potere di revoca dei rappresentanti qualora ricorra la giusta causa.

Nei casi gravi ed urgenti può provvedere direttamente, senza aver sentito la Giunta e/o il Consiglio, salvo riferire agli stessi in apposita seduta, entro cinque giorni dal provvedimento assunto.

In assenza del Presidente ne assume le veci il Consigliere anziano, salva una diversa designazione del Presidente medesimo.

Il presidente viene eletto dall'Assemblea Generale, rimane in carica per tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

## **ARTICOLO 23**

### *CONSIGLIO DIRETTIVO*

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale. Il numero può essere aumentato fino ad un massimo di nove qualora vi siano più candidati con lo stesso numero di voti che possano vantare il diritto di far parte del Consiglio. Questi candidati, se del caso, andranno al ballottaggio per contenere entro le 9 unità il numero massimo di consiglieri. In aggiunta a quanto sopra sono consiglieri di diritto i rappresentanti di ogni Azienda Consorzio o Ente partecipato da Assocamuna in misura non inferiore al 10%. I membri del Consiglio rimangono in

carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

- coadiuva il Presidente nell'espletamento del suo mandato;
- delibera sull'ammissione degli Associati e sulla loro assegnazione alle categorie, sentito il parere dei rappresentanti delegati delle categorie stesse;
- predisporre i bilanci annuali e le relazioni da sottoporre all'Assemblea Generale;
- provvede alla gestione economico-finanziaria di Assocamuna;
- istituisce delegazioni od uffici periferici ai sensi dell'Art. 2;
- propone la ristrutturazione dell'organico, le assunzioni e le cessazioni del personale dipendente, determinandone il trattamento economico;
- propone, in collaborazione con la Giunta, le candidature, da sottoporre all'Assemblea, per l'elezione e/o il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente di Assocamuna;
- esercita, in ogni caso di urgenza, tutti i poteri della Giunta.

Qualora lo ritenga opportuno si fa assistere da esperti della categoria.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su domanda di almeno tre membri.

Per il funzionamento del Consiglio Direttivo e per le convocazioni delle riunioni valgono le stesse norme previste per la Giunta.

## **ARTICOLO 24**

### *COMITATO DEI SAGGI*

Il Comitato dei Saggi è costituito da almeno cinque membri, nominati dalla Giunta, che rimangono in carica tre anni.

Il Comitato è organo consultivo del Presidente ed ha il compito di suggerire allo Stesso

le linee programmatiche, gestionali ed economiche, le alleanze politiche e gli accordi strategici per lo sviluppo dell' Associazione al fine del raggiungimento degli obbiettivi statutari.

Coadiuvare il Presidente nelle operazioni di spoglio inerenti l'elezione delle cariche istituzionali.

Il Comitato dei Saggi ha il compito di risolvere le controversie che possono insorgere in seno all'Associazione, oltre a quanto richiamato nell'articolo 12.

Il Comitato assumerà le sue decisioni a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di almeno tre votanti.

#### **ARTICOLO 25**

##### *REVISORE DEI CONTI*

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se richiesto per legge, è composto da tre membri nominati dal Presidente di Assocamuna.

Il Collegio ha il compito di verificare tutti gli atti ed i documenti contabili dell'Assocamuna. Dura in carica fino a revoca, da parte del Presidente di Assocamuna, o per dimissioni.

#### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 26**

##### *INDENNITA' DI CARICA*

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto sono gratuite.

Le spese sostenute per incarichi svolti a seguito di regolare mandato del Presidente o della Giunta saranno rimborsate in base a giustificata richiesta.

#### **ARTICOLO 27**



## *MODIFICAZIONI ALLO STATUTO*

Qualsiasi modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata almeno da due terzi degli Associati, riuniti in Assemblea Generale Straordinaria in prima convocazione.

In seconda convocazione sarà sufficiente la maggioranza di almeno un quarto degli associati.

## **ARTICOLO 28**

### *SCIoglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere richiesto dal Consiglio Direttivo o da un numero di associati rappresentante un quarto della totalità dei voti.

Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata, a maggioranza assoluta, e con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli associati.

In seconda convocazione la delibera di cui sopra sarà valida con la presenza di almeno il 40% (quaranta per cento) degli associati.

Qualora permanga la impossibilità di sciogliere l'associazione, il Presidente potrà rivolgersi al Presidente del Tribunale di Brescia, il quale deciderà a suo insindacabile giudizio.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale, al netto delle passività, sarà devoluto a scopi da determinarsi dall'Assemblea o dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Sottoscrizioni: Bianchi Fabio

Alessandro Seriola (L.S.)